



Bruxelles, 3.9.2014  
COM(2014) 551 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione**

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**  
**AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

**ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione<sup>1</sup>**

**1. INTRODUZIONE**

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (in appresso "il regolamento"), entro il 30 giugno 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La presente relazione contiene una sintesi della valutazione relativa all'attuazione delle disposizioni del regolamento, sulla base delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri per esaminare "il funzionamento e gli effetti" del regolamento.

**2. OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1210/2010**

**2.1 Aspetti generali**

Per migliorare la protezione dell'euro contro la falsificazione, il regolamento (CE) n. 1338/2001<sup>2</sup> del Consiglio prevede per gli enti creditizi e, nei limiti della loro attività di pagamento, gli altri prestatori di servizi di pagamento nonché gli altri operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete (in appresso "enti"), l'obbligo di assicurarsi dell'autenticità delle banconote e monete in euro da essi ricevute che intendono reimmettere in circolazione e di ritirare dalla circolazione tutte quelle false individuate.

Per le monete tale obbligo è precisato nel regolamento (UE) n. 1210/2010<sup>3</sup>, il cui obiettivo è garantire un'autenticazione efficace e uniforme delle monete in euro in tutta la zona euro

---

<sup>1</sup>GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1.

<sup>2</sup>GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

<sup>3</sup>Per le banconote in euro tale obbligo è invece illustrato in maggior dettaglio nella decisione della Banca centrale europea BCE/2010/14 (GU L 267, del 9.10.2010, pag. 1).

mediante l'introduzione di norme vincolanti per l'applicazione di procedure comuni di autenticazione delle monete in euro in circolazione e per l'applicazione di meccanismi di controllo di tali procedure da parte delle autorità nazionali. Per verificare l'autenticità e l'idoneità alla circolazione delle monete in euro è definita una procedura di autenticazione.

A norma del regolamento, l'obbligo di autenticazione si adempie mediante apparecchiature per il trattamento delle monete o personale qualificato. In seguito alla procedura di autenticazione, tutte le monete sospettate di essere contraffatte e le monete non adatte alla circolazione devono essere consegnate al centro nazionale di analisi delle monete (CNAC)<sup>4</sup> o a un'altra autorità incaricata dallo Stato membro interessato. Il regolamento fissa le prescrizioni in materia di test per le apparecchiature per il trattamento delle monete, le norme per il trattamento delle monete non adatte alla circolazione, nonché i meccanismi di controllo che gli Stati membri sono tenuti a mettere in atto per garantire che gli enti adempiano all'obbligo di autenticazione.

Il regolamento contiene inoltre norme relative all'obbligo di ritirare dalla circolazione monete non adatte.

Il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE), istituito dalla decisione 2005/37/CE<sup>5</sup> della Commissione, definisce gli orientamenti per l'attuazione del regolamento (in appresso "orientamenti del CTSE"), al fine di garantire un'esecuzione tecnica uniforme in conformità dell'articolo 7 del regolamento.

## **2.2 Relazioni a norma del regolamento (UE) n. 1210/2010**

In conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri presentano annualmente alla Commissione relazioni sulle loro attività di autenticazione delle monete in euro. Le informazioni ivi fornite comprendono il numero di controlli effettuati e delle apparecchiature per il trattamento delle monete controllate dagli Stati membri, i risultati dei test, il volume di monete trattate da tali apparecchiature, il numero di monete sospettate di essere contraffatte esaminate e il numero di monete in euro non adatte alla circolazione rimborsate, nonché i dettagli di tutte le deroghe concesse dagli Stati membri a norma del regolamento.

---

<sup>4</sup>A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001, i CNAC sono istituiti o designati dagli Stati membri.

<sup>5</sup>Decisione 2005/35/CE della Commissione, del 29 ottobre 2004, che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73).

A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, la Commissione presenta ogni anno al comitato economico e finanziario (CEF) una relazione sugli sviluppi e sui risultati relativi all'autenticazione delle monete in euro e alle monete in euro non adatte alla circolazione, sulla base dell'analisi delle relazioni ricevute dagli Stati membri. A giugno 2014 la Commissione (OLAF) ha presentato al CEF la prima relazione relativa al 2012<sup>6</sup>.

Tale relazione, incentrata sul funzionamento e sugli effetti del regolamento, è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente all'articolo 12, paragrafo 5, ed è accompagnata, se del caso, da proposte legislative.

### **3. FUNZIONAMENTO ED EFFETTI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1210/2010**

#### **3.1 Metodo di valutazione**

La Commissione (OLAF) ha elaborato la presente relazione basandosi sulle seguenti fonti di informazione:

- le relazioni annuali ricevute dagli Stati membri per il 2012 e il 2013;
- la relazione annuale della Commissione relativa al 2012 presentata al CEF;
- un questionario inviato a tutti gli Stati membri per definire il livello di attuazione del regolamento<sup>7</sup>.

Le disposizioni essenziali del regolamento riguardanti l'autenticazione sono applicabili dal 1° gennaio 2012. Data l'esperienza limitata nell'attuazione del regolamento, la Commissione reputa la presente relazione una valutazione preliminare nell'ambito delle relazioni annuali e del questionario.

Gli aspetti principali della valutazione sono riassunti qui di seguito.

#### **3.2 Analisi dei contributi degli Stati membri**

La maggior parte degli Stati membri ha attuato il regolamento sin dalla sua entrata in vigore a gennaio 2012. La Finlandia, il Lussemburgo e l'Irlanda ne stanno invece ancora completando l'attuazione. L'Italia ha indicato che solo il capo III del regolamento è stato messo effettivamente in atto, ma che un decreto nazionale che ne garantirà la piena attuazione è in fase di elaborazione.

---

<sup>6</sup>COM(2014) 277.

<sup>7</sup>Cfr. allegato I.

Dalla relazione della Commissione relativa al 2012 presentata al CEF e dai contributi degli Stati membri per il 2013 emergono le seguenti tendenze.

Il numero di monete autenticate è in costante aumento (oltre 10 miliardi nel 2013<sup>8</sup>); nel 2013 il numero di monete trattate per i tre tagli più elevati è aumentato del 6%<sup>9</sup>. Si è registrato un incremento nel numero di controlli effettuati dagli Stati membri, nonché in quello delle apparecchiature per il trattamento delle monete controllate<sup>10</sup>. Inoltre, è aumentato il numero di apparecchiature ritenute conformi (che hanno cioè superato il test di individuazione, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1) ed è quindi diminuito quello delle apparecchiature non conformi.

### ***3.2.1 Articolo 3: autenticazione delle monete in euro***

L'articolo 3 impone agli enti di adempiere all'obbligo di base di autenticazione mediante apparecchiature per il trattamento delle monete o personale qualificato.

La maggior parte degli Stati membri ha indicato che gli enti effettuano la procedura di autenticazione ricorrendo innanzitutto ad apparecchiature per il trattamento delle monete e, in misura minore, a personale qualificato. In Slovacchia, nei Paesi Bassi, in Portogallo, a Malta, in Irlanda e in Austria tale procedura è svolta esclusivamente con apparecchiature per il trattamento delle monete<sup>11</sup>. La maggior parte degli Stati membri ha confermato che le monete sospettate di essere contraffatte sono consegnate ai rispettivi CNAC.

### ***3.2.2 Articolo 4 e articolo 5: requisiti del test e predisposizione delle apparecchiature per il trattamento delle monete***

L'articolo 4 definisce i requisiti per il test delle apparecchiature per il trattamento delle monete utilizzate per l'autenticazione.

Il CTSE<sup>12</sup> svolge un ruolo importante nel garantire che nella zona euro siano utilizzate per l'autenticazione soltanto apparecchiature in grado di individuare gli euro contraffatti.

Il CTSE pubblica sul sito Internet della Commissione (OLAF) un elenco delle apparecchiature che hanno superato il test di individuazione, di cui all'articolo 5, paragrafo 2,

---

<sup>8</sup>Cfr. allegato II – Grafico 1.

<sup>9</sup>È stato tuttavia registrato un calo del volume di monete trattate dalle apparecchiature per il trattamento delle monete controllate dagli Stati membri, giustificabile dall'applicazione del principio della rotazione nella scelta delle apparecchiature per il trattamento delle monete da controllare, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 3.

<sup>10</sup> Cfr. allegato II – Grafico 2.

<sup>11</sup>In base alle risposte fornite dagli Stati membri nel questionario. L'Italia, la Francia e la Finlandia non hanno fornito alcuna informazione al riguardo.

<sup>12</sup>Il CTSE è istituito nell'ambito della Commissione a Bruxelles e fa capo all'OLAF (articolo 1 della decisione 2005/37/CE della Commissione, GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73).

del regolamento. In tutti gli Stati membri – ad eccezione della Grecia<sup>13</sup> – le apparecchiature utilizzate dagli enti sono elencate nel sito Internet della Commissione (OLAF).

A norma dell'articolo 5, i test delle apparecchiature per il trattamento delle monete sono effettuati dalle autorità nazionali incaricate.

La maggior parte degli Stati membri ha affidato ai rispettivi CNAC lo svolgimento dei test di individuazione. Per individuare nuovi tipi di monete contraffatte è necessario adattare le apparecchiature. I test utilizzati per garantire le capacità di individuazione delle apparecchiature per il trattamento delle monete sono riesaminati regolarmente dal CTSE, in cooperazione con i pertinenti soggetti interessati.

### ***3.2.3 Articolo 6: controlli degli Stati membri***

L'articolo 6 prevede che gli Stati membri effettuino controlli annuali sul posto presso gli enti e ne specifica lo svolgimento.

La maggior parte degli Stati membri ha comunicato che i controlli sul posto sono effettuati in conformità dell'articolo 6 del regolamento. L'Italia, il Lussemburgo, la Grecia, Malta e la Finlandia<sup>14</sup> hanno invece riferito di non avere ancora proceduto ad alcun controllo. Stando alle informazioni ricevute, la percentuale di apparecchiature per il trattamento delle monete che devono essere controllate, precisata dall'articolo 6, paragrafo 3, è raggiungibile dagli Stati membri. In seguito ai controlli sul posto, la maggior parte degli Stati membri ha risposto che tra le principali cause della non conformità al regolamento figurano gli errori dei test di individuazione<sup>15</sup>. Ad esempio, alcuni tipi noti di monete in euro contraffatte e di monete in euro non adatte alla circolazione non sono stati scartati dalle apparecchiature per il trattamento delle monete. Un'altra ragione della non conformità menzionata dagli Stati membri è la mancanza di procedure interne di controllo<sup>16</sup> e di personale qualificato<sup>17</sup>.

### ***3.2.4 Articolo 8: ritiro e rimborso di monete in euro non adatte alla circolazione***

Conformemente all'articolo 8 del regolamento, le monete in euro non adatte alla circolazione sono ritirate dalla circolazione e distrutte mediante deformazione fisica e permanente.

---

<sup>13</sup>La Grecia ha indicato che nessuna delle apparecchiature utilizzate figura nell'elenco sul sito internet della Commissione (OLAF), per la deroga speciale concessa conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.

<sup>14</sup>La Finlandia non ha presentato alcuna relazione per il 2012, come invece previsto dall'articolo 12, paragrafo 1.

<sup>15</sup>DE, CY, EE, NL, PT, BE, FR e IE.

<sup>16</sup>NL, FR, SP e IE.

<sup>17</sup>CY.

Tutti gli Stati membri hanno comunicato che le monete non adatte alla circolazione individuate vengono ritirate, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, e rimborsate, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 2. La maggioranza degli Stati membri, ad eccezione della Slovenia e dell'Estonia<sup>18</sup>, ha indicato che le monete non adatte alla circolazione vengono distrutte.

La Commissione ha chiesto al gruppo di lavoro dei direttori delle zecche (MDWG)<sup>19</sup> di condurre uno studio sulle migliori pratiche in materia di demonetizzazione delle monete non adatte alla circolazione<sup>20</sup>, al fine di assistere gli Stati membri nell'applicazione efficace delle disposizioni del regolamento relative alla distruzione delle monete non adatte alla circolazione che vengono ritirate.

### ***3.2.5 Articolo 9 e articolo 10: commissione di trattamento e imballaggio delle monete in euro non adatte alla circolazione***

L'articolo 9 del regolamento prevede un sistema flessibile per l'applicazione di una commissione di trattamento al rimborso o alla sostituzione di monete in euro non adatte alla circolazione.

La maggior parte degli Stati membri non ha previsto una commissione di trattamento per il rimborso o la sostituzione di monete in euro non adatte alla circolazione. Altri Stati hanno invece deciso di trattenere tale commissione al momento del rimborso delle monete non adatte, in linea con l'articolo 9, paragrafo 1<sup>21</sup>.

L'articolo 10, paragrafo 1, definisce i requisiti per l'imballaggio delle monete non adatte alla circolazione che vengono consegnate affinché siano rimborsate o sostituite.

La maggior parte degli Stati membri ha comunicato che, per la consegna ai fini del rimborso delle monete non adatte alla circolazione, sono utilizzati requisiti standardizzati per l'imballaggio<sup>22</sup>. Alcuni Stati membri hanno dichiarato di ricorrere alla deroga di cui

---

<sup>18</sup>Nel questionario la Slovenia e l'Estonia hanno indicato che conservano il totale di monete non adatte alla circolazione, il che è possibile dato il numero relativamente esiguo delle monete non adatte alla circolazione in entrambi gli Stati membri.

<sup>19</sup>Il gruppo di lavoro dei direttori delle zecche (MDWG) è una riunione informale dei direttori delle zecche degli Stati membri dell'UE, che opera su incarico del sottocomitato per le monete in euro (facente capo al Comitato economico e finanziario).

<sup>20</sup>I risultati dello studio sono stati approvati dall'MDWG, inclusa una raccomandazione delle migliori pratiche individuate.

<sup>21</sup>CY, SK, HR, BE, LU, MT, IE e AT applicano una commissione di trattamento, detratta dal rimborso delle monete non adatte.

<sup>22</sup>Ad eccezione di FI, DK, SK, EE e FR.

all'articolo 10, paragrafo 2, che consente di utilizzare diverse forme di imballaggio previste dalla legislazione nazionale<sup>23</sup>.

### **3.2.6 Articolo 11: controlli sulle monete in euro non adatte alla circolazione**

L'articolo 11 fornisce orientamenti sui controlli delle monete in euro non adatte alle circolazione ricevute e lascia agli Stati membri la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti.

La maggior parte degli Stati membri ha comunicato che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento<sup>24</sup>, per tali controlli è in atto una procedura nazionale. Tuttavia, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3<sup>25</sup>, alcuni Stati membri hanno adottato provvedimenti supplementari per la consegna delle monete, volti a tutelare la salute del personale degli enti addetto al controllo delle monete non adatte alla circolazione.

### **3.2.7 Articolo 12: relazioni, comunicazione e valutazione**

L'articolo 12 contiene norme sulle relazioni degli enti, degli Stati membri e della Commissione.

Gli Stati membri non assolvono pienamente l'obbligo in materia di relazioni definito dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento e dagli orientamenti del CTSE.

Nella relazione al CTE per il 2012, la Commissione ha concluso che è necessario perfezionare ulteriormente l'obbligo di presentare relazioni imposto agli Stati membri, onde consentire alla Commissione di tracciare un quadro completo delle procedure di autenticazione applicate dagli Stati membri. Le relazioni degli Stati membri non hanno ancora raggiunto il livello auspicato di puntualità, completezza e omogeneità.

La maggior parte degli Stati membri, tranne l'Estonia e l'Italia<sup>26</sup>, ha comunicato che gli enti rispettano in modo soddisfacente i requisiti dell'articolo 12, paragrafo 2. La maggioranza degli Stati membri ha inoltre assicurato che il requisito di cui all'articolo 12, paragrafo 3, ossia che le informazioni riguardanti le autorità incaricate del rimborso o della sostituzione

---

<sup>23</sup>DE, CY, NL e SP hanno comunicato di aver applicato deroghe conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento.

<sup>24</sup>DK, NL, FR, LU e MT hanno indicato di non aver predisposto alcuna procedura per i controlli delle monete in euro non adatte alla circolazione.

<sup>25</sup>DE, BE, IT e LU.

<sup>26</sup>In Italia è in preparazione un decreto nazionale che introdurrà norme vincolanti per gli enti in materia di relazioni e comunicazione.



delle monete in euro devono essere a disposizione del pubblico sugli appositi siti internet e attraverso le opportune pubblicazioni<sup>27</sup>, è rispettato.

### **3.2.8 Articolo 13: sanzioni**

A norma dell'articolo 13, gli Stati membri stabiliscono norme sulle misure effettive, proporzionate e dissuasive, necessarie a garantire l'attuazione del regolamento.

La maggior parte degli Stati membri ha indicato che sono state inflitte sanzioni amministrative per le violazioni del regolamento, tra cui sanzioni pecuniarie o altre misure amministrative, quali il ritiro delle licenze per il trattamento delle monete<sup>28</sup>.

## **4. CONCLUSIONE**

### **4.1 Conclusioni generali**

In base alle informazioni comunicate dagli Stati membri, negli enti della maggior parte degli Stati membri della zona euro la procedura di autenticazione è in atto. Le autorità nazionali incaricate, di cui all'articolo 2, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, sono designate in tutti gli Stati membri. Le apparecchiature per il trattamento delle monete svolgono un ruolo essenziale nel processo di autenticazione e la loro predisposizione è effettuata conformemente al regolamento. La maggior parte degli Stati membri della zona euro effettua controlli sul corretto assolvimento dell'obbligo di autenticazione da parte degli enti. Tutti gli Stati membri della zona euro rispettano l'obbligo di ritirare le monete non adatte alla circolazione. Si potrebbe infine valutare la possibilità di apportare miglioramenti al trattamento da parte degli Stati membri delle monete non adatte ritirate dalla circolazione.

### **4.2 Valutazione di una possibile modifica del regolamento (UE) n. 1210/2010**

Considerata l'esperienza limitata maturata sinora nell'attuazione del regolamento, è prematuro prevedere a questo stadio una proposta legislativa<sup>29</sup>.

È necessario perfezionare ulteriormente l'obbligo di presentare relazioni imposto agli Stati membri, onde consentire alla Commissione di tracciare un quadro completo delle procedure di autenticazione applicate dagli Stati membri.

---

<sup>27</sup>Ad eccezione di EE, LV e FI.

<sup>28</sup>Ad eccezione di FI, DK, EE, IE e LU.

<sup>29</sup>Come previsto dall'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento, la relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative che attuino in maggior dettaglio, o modifichino, il presente regolamento, in particolare per quanto concerne gli articoli 6 e 8.

Di conseguenza, la Commissione (OLAF) dovrà effettuare un'ulteriore valutazione per decidere se sia opportuno o meno procedere a un'eventuale modifica del regolamento. Ciononostante, alcuni Stati membri, hanno individuato alcuni ambiti di possibile miglioramento, sintetizzati in appresso<sup>30</sup>.

### Articolo 3

È stato proposto di modificare l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento e di introdurre una nuova categoria di apparecchiature da utilizzare per adempiere all'obbligo di autenticazione, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)<sup>31</sup>.

### Articolo 6

Nel valutare la conformità al requisito del 25% di cui all'articolo 6, paragrafo 3, è stato proposto di prendere in considerazione il numero di monete trattate dalle autorità nazionali nelle strutture delle banche centrali, ad oggi non considerate enti. È stato altresì proposto di associare la conformità annuale al numero di enti controllati piuttosto che a quello di apparecchiature per il trattamento delle monete controllate<sup>32</sup>. D'altro canto è stato proposto di semplificare le norme per la pianificazione e lo svolgimento dei controlli annuali sul posto.

### Articolo 8

Data la divergenza delle pratiche nazionali, è stato proposto di prendere in considerazione un ulteriore allineamento delle condizioni per il rimborso delle monete non adatte di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento.

## **4.3 Prossime tappe**

Tenendo conto di quanto sinora esposto, la Commissione (OLAF) effettuerà un'ulteriore valutazione, in base alla quale discuterà con i soggetti interessati le prossime tappe. Tra le opzioni possibili potrebbero figurare una modifica del regolamento o una precisazione degli orientamenti del CTSE. La valutazione si baserà sulle discussioni tenute, ad esempio, in seno

---

<sup>30</sup>Le seguenti proposte sono state avanzate nell'ambito del questionario trasmesso dai CNAC.

<sup>31</sup>Il testo proposto è il seguente: "c) con apparecchiature per il cambio di monete e il pagamento in moneta che ritirino e non restituiscano all'utente le monete contraffatte, sospettate di essere contraffatte e non adatte".

<sup>32</sup>Il testo proposto è il seguente: "ciascuno Stato membro deve controllare annualmente un numero di locali per il trattamento delle monete in cui il volume di monete in euro trattate meccanicamente durante l'anno equivale ad almeno il 25% del volume netto totale cumulato di monete emesse dallo Stato stesso dal momento d'introduzione dell'euro fino alla fine dell'anno precedente. Il volume di monete in euro trattate utilizzato per calcolare il rispetto annuale del 25% può essere il dato reale dell'anno precedente o una stima basata sui dati comunicati dagli enti per la prima metà dell'anno".

al gruppo di esperti della Commissione (GEFM<sup>33</sup>). La Commissione si avvarrà delle prossime relazioni annuali, di cui all'articolo 12, paragrafo 4, per fornire informazioni sui progressi realizzati.

---

<sup>33</sup>Il gruppo di esperti sulla falsificazione delle monete si riunisce di norma due volte all'anno per discutere questioni tecniche connesse alla falsificazione delle monete in euro. Tra gli altri punti all'ordine del giorno rientrano la situazione della contraffazione delle monete in euro e le attività dei centri nazionali di analisi delle monete (CNAC) negli Stati membri, la somiglianza di medaglie o gettoni alle monete in euro e l'esecuzione delle procedure di autenticazione delle monete.